

## Art. 39.

(Aeroporto regionale dell'Umbria)

1. La Regione assume come impegno programmatico fondamentale il funzionamento e il potenziamento dell'aeroporto regionale dell'Umbria, secondo le indicazioni della carta n. 43, quale struttura indispensabile al proprio sviluppo e strumento irrinunciabile di accessibilità a basso impatto territoriale.
2. Il piano particolareggiato dell'aeroporto regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 definisce le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso.
3. Nell'area del sedime aeroportuale e' consentita la realizzazione di opere, impianti e servizi necessari per l'adeguamento, lo sviluppo ed il funzionamento della struttura aeroportuale, nonche' per la sua promozione.
4. Nelle aree limitrofe a quelle del sedime aeroportuale, la Giunta regionale puo' promuovere insediamenti di imprese specializzate nel settore aeronautico.
5. La Giunta regionale, per le necessita' di ampliamento o di adeguamento agli standards di sicurezza e di compatibilita' ambientale dell'aeroporto, nonche' per quanto previsto al comma 4, procede ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge e dell'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.